



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati n. 66 - tel. 010.9170.1 - fax 010.9170.256 - c.f. 80007570106 - p.i. 00845470103

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA n. 86

prot.n. 10314 del 14.06.2013

IL RESPONSABILE

VISTI

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

la Legge 24 novembre 1981 n.689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale" e s.m.i.;

il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";

il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";

la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;

il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, (finanziaria 2007) inerente nuovi criteri per la determinazione dei canoni demaniali marittimi;

il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";

la Legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m.i.;

il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002 e s.m.i.;

il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali marittime (P.U.D.) del Comune di Cogoleto approvato definitivamente con il recepimento delle prescrizioni regionali con D.C.C. n. 52 del 06.11.2009 e la 1^ variante adottata con D.C.C. n.28 del 31.07.2012 con contestuale variante parziale al P.R.G. vigente per la quale è in corso di perfezionamento l'iter di approvazione definitiva;

le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate regionali approvate con D.G.R.n.512 del 21.05.2004 e s.m.i.;

le linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate regionali approvate con D.G.R.n.156 del 15.02.2013 che dovranno essere recepite nella presente ordinanza che regola l'attività sull'arenile;

la Legge regionale n. 1 del 03.01.2007, "testo unico in materia di commercio" e s.m.i.;

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 " Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

l'art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

CONSIDERATO che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

VISTA la vigente ordinanza comunale di disciplina delle attività balneari n.60/2003 prot.n.7143 del 18.04.03 e sue s.m.i. emanata dal Comune di Cogoleto – Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica;

VISTA la vigente ordinanza di sicurezza balneare n.72/2006 del 20.04.06 e sue s.m.i. emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Genova;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione con il recepimento delle linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate regionali approvate con D.G.R.n.156 del 15.02.2013, con l'aggiornamento alle nuove disposizioni che verranno introdotte dalla 1^ variante al P.U.D. comunale al perfezionamento dell'iter di approvazione definitiva e con l'inserimento di disposizioni di salvaguardia ambientale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 29.05.2013 ad oggetto: Atto di indirizzo – Aggiornamento ordinanza comunale di disciplina delle attività balneari, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

e m a n a l a s e g u e n t e o r d i n a n z a d i

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

ART. 2 – OBBLIGO DI ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, sedi di società sportive/ricreative, chioschi-bar, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile, per tutta la durata della stagione balneare e anche al di fuori della stagione balneare per le strutture che rimangono aperte oltre la stagione balneare, sia la presente ordinanza che l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, la tabella del tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme nazionali e regionali.

ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
 - a) lasciare natanti in sosta, senza regolare autorizzazione/concessione, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare selle, invasature o altri apparati di sostegno dei natanti;

- c) lasciare e/o utilizzare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, strutture ombreggianti, tende, ombrelloni, piantoni degli ombrelloni, lettini, sedie a sdraio, barbecue, sedie, tavoli, sgabelli o altre attrezzature comunque denominate;
- d) al fine della sicurezza della balneazione, occupare con ombrelloni, lettini, sedie a sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo, salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
- e) campeggiare e/o accamparsi;
- f) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso;
- g) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno;
- h) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- i) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- j) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale – Servizio Demanio Marittimo per quanto attiene all'occupazione e utilizzo della spiaggia e delle scogliere. Sulle aree demaniali marittime in concessione all'A.C. sulle quali sono mantenute opere di urbanizzazione di utilizzo pubblico (passeggiate a mare, posteggi, aree verdi, ecc), non necessitano di autorizzazione e/o nulla osta dell'A.C. – Servizio Demanio Marittimo le attività e/o manifestazioni approvate dall'Amministrazione Comunale e le attività e/o manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da altri soggetti di durata inferiore a 7 giorni. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare (sono da comprendere nella tipologia di rifiuto anche le deiezioni umane e animali);
- l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
- m) introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- n) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
- o) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

- p) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
- q) durante le giornate con forte vento mantenere gli ombrelloni aperti o altro dispositivo ombreggiante, utilizzare battelli di gomma, materassini e simili;
2. I concessionari delle strutture balneari che offrono servizio di balneazione devono:
- 1) adoperarsi affinché nella fascia di transito meglio definita al precedente punto 1 lettera d) vengano rispettati i divieti stabiliti con il suddetto punto 1 lettera d);
 - 2) acconsentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione, come meglio definito al comma e) dell'art.251 della L.n.296 del 27.12.2006, qualora nelle immediate vicinanze non esistano corridoi o tratti di spiaggia libera confinanti;
3. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale (Servizio Demanio Marittimo) e dovranno comunque esser rimossi entro il termine della stagione balneare.
4. In deroga a quanto previsto dal punto 1 lett. h), in via sperimentale, durante la stagione balneare, è consentito ai sensi della L.r.n.23 del 22 marzo 2000, condurre cani o altri animali (cosiddetti animali da compagnia) muniti di guinzaglio e/o apposite imbragature di sicurezza nell'area libera posta a ponente dell'edificio destinato a stazione di pompaggio della rete fognaria comunale sino al confine comunale di ponente rappresentato dalla foce del torrente Arrestra, in località Arrestra, con l'obbligo a carico di ogni singolo proprietario o conduttore di animale di garantire e mantenere il rispetto di tutte le condizioni di benessere dell'animale nonché di tutte le condizioni di sicurezza delle attività di libera balneazione e di quelle igienico-sanitarie provvedendo a mantenere la pulizia e il decoro dell'area libera allo scopo destinata. Qualora, sulla base delle risultanze delle attività esercitate in tale area e/o dai controlli da parte delle competenti autorità emergessero elementi di incompatibilità o di limitazione delle attività di balneazione si procederà a revocare la suddetta deroga. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale la messa in opera di idonea segnaletica informativa sulla spiaggia.
5. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

ART. 4 – DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTEZZATE

1. Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire un orario minimo di apertura giornaliera dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

2. Periodi di apertura

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)
- b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10
- c) tutto l'anno.

3. Regole di apertura

A) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/5 al 30/9)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura con un orario minimo dalle 9,00 alle 19,00.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

B) Apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/4 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 1/10 al 31/10 di ogni anno.

Lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 – 30/9) con un orario minimo dalla 9,00 alle 19,00. Per i periodi al di fuori della stagione balneare, come sopra individuata, che vanno dal giorno di apertura al 30/4 e dal 1/10 al 31/10 lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno per quattro giorni la settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visibilità previste per gli impianti di balneazione dall'art.23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza

massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il W.C. a norma per l'uso di persone disabili.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

C) Apertura annuale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 – 30/9) con un orario minimo dalla 9,00 alle 19,00 e per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno per quattro giorni la settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visibilità previste per gli impianti di balneazione dall'art.23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina e il W.C. a norma per l'uso di persone disabili.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono

terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio possono essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

4. Norme generali alle quali si deve attenere il titolare della concessione demaniale marittima ed il gestore per le spiagge libere attrezzate

- a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza di sicurezza balneare;
- b) durante il periodo di apertura ai fini balneari (1/05 – 30/09), cioè nel periodo in cui il concessionario/gestore è tenuto a fornire i servizi compresi nella propria concessione (in particolare i servizi igienici, di primo soccorso e di salvataggio), l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità del concessionario/gestore, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la sistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando ed interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d) munirsi prima dell'apertura di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività e per il mantenimento in opera delle parti necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo di esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie della concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f) comunicare in forma scritta o via P.E.C., almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Amministrazione Comunale (Servizio Demanio Marittimo e Ufficio Commercio), all'Ufficio Marittimo competente (Capitaneria di Porto di Genova) e all'ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
- g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta o via P.E.C. e precedentemente la data dell'evento, all'Amministrazione Comunale (Servizio Demanio Marittimo e Ufficio Commercio) i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
- h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visibilità previste per gli impianti di balneazione dall'art.23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione, non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.), con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- j) garantire durante il periodo di apertura l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

- k) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
- l) esporre in posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dal D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e delle Spettacolo;
- m) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (come da allegato alla presente ordinanza – Tavola 1 Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;
- n) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento/spiaggia libera attrezzata potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario/gestore dovrà in tal caso comunicare all'Amministrazione Comunale (Servizio Demanio Marittimo e Ufficio Commercio) in forma scritta o via P.E.C. e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno;
- o) al termine delle operazioni di montaggio, per l'apertura al pubblico delle strutture, deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale (Servizio Demanio Marittimo), certificazione di agibilità delle strutture e di conformità degli impianti rilasciata da tecnico abilitato;
- p) entro il termine ultimo previsto per le operazioni di smontaggio, tutte le superfici cementate presenti all'interno dell'area in concessione, dovranno essere ricoperte con uno strato di sabbia di spessore minimo di 30 cm in modo da ottenere una superficie pianeggiante e raccordata con il profilo dell'arenile;
- q) effettuare, qualora fosse necessaria la sistemazione dell'arenile ai fini della fruibilità pubblica, la pulizia ed il riordino degli arenili in concessione/gestione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica mettendo in atto tutte le precauzioni al fine dell'incolumità pubblica nonché per il rispetto di tutte le norme previste per la realizzazione delle attività lavorative. Nel periodo di non esercizio, provvedere alla pulizia degli arenili in concessione, con almeno frequenza quindicinale ed in particolare prima, durante e dopo i periodi di maggior affluenza turistica. Dal 1° giugno al 15 settembre l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 19.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche. I predetti interventi da realizzare all'interno delle aree in concessione non dovranno prevedere dragaggio del materiale sabbioso prelevandolo dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia. Qualora per la realizzazione degli interventi di cui sopra sia necessario il transito dei mezzi meccanici al di fuori delle aree in concessione/gestione deve essere preventivamente ottenuta apposita autorizzazione dall'Amministrazione Comunale – Servizio Demanio Marittimo. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni specifiche che non competono all'Amministrazione Comunale.
- r) rispettare eventuali prescrizioni/condizioni riportate nei rispettivi titoli abilitativi (demaniale, urbanistico-edilizio, paesaggistico) e nelle convenzioni sottoscritte con l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I CONCESSIONARI E PER I GESTORI DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Genova.

1. I concessionari/gestori devono:
 - indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
 - issare nelle giornate di forte vento su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili;
 - assicurarsi prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., che tali attrezzature siano in perfetta efficienza ;
 - controllare, cabine e locali accessori, per accertare l'assenza di persone nelle strutture balneari, prima della chiusura serale;
2. Gli ombrelloni devono essere ancorati al terreno in maniera sicura. La parte fissa e quella mobile devono essere munite di un dispositivo che le renda solidali. Le estremità delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574;
3. Eventuali attività di noleggio di attrezzature a supporto della balneazione, da autorizzare o già autorizzate ai sensi dell'art.11bis co.3bis della L.r.13/99 e s.m.i. e del P.U.D. comunale e sue s.m.i., devono tenere conto delle disposizioni di cui al precedente punto 1 e 2 nonché delle specifiche prescrizioni contenute nella prescritta autorizzazione;
4. I servizi igienici per disabili di cui alla L. n.104/92 e s.m.i., devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne l'immediata identificazione;
5. I concessionari/gestori, ad esclusione dei locali adibiti a cucina, non possono introdurre e/o usare nelle cabine o nei locali di servizio bombole di gas o di altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione e sono tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre/utilizzare tali sostanze nell'ambito della propria concessione, da parte di terzi.
6. Pulizia dell'arenile:
 - a) fatto salvo quanto previsto per le spiagge libere oggetto di convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione Comunale ed i concessionari/gestori delle strutture balneari, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; pertanto posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti,;
 - b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dall'Amministrazione Comunale;
 - c) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
 - d) lo smaltimento delle alghe (posidonia, ecc.....) dovrà essere effettuato conformemente a quanto disposto dalla Regione Liguria – “ D.G.R. n.1488 del 07.12.2007 e s.m.i.;
7. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:
 - a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
 - b) la separazione fra stabilimenti contigui o tra stabilimenti e spiagge libere, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, con altezza non superiore a m 1,50, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
 - c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
 - d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte

delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

- e) nelle spiagge libere attrezzate il concessionari/gestore deve apporre, in modo ben visibile, nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura (come da allegato alla presente ordinanza – Tavola 2 Cartello Tipo):

**“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI
(INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”**

8. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:
- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
 - b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito nell'ambito di paraggio nel rispetto della normativa vigente, altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

ART. 6 - DISCIPLINA DEI CHIOSCHI BAR

Fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, le regole di apertura e gli obblighi per i concessionari/gestori di cui all'art.4 punto 3 lett.A) si applicano anche ai concessionari di chioschi bar.

In deroga al termine per lo smontaggio obbligatorio delle strutture di cui all'art.4 punto 3 lett.A) ultimo periodo, è consentito nel rispetto delle condizioni previste dal P.U.D. comunale e sue s.m.i., il mantenimento delle strutture balneari e l'apertura dell'attività a chiosco bar al di fuori della stagione balneare (periodo 1/10 – 30/4).

Al termine delle operazioni di montaggio, per l'apertura al pubblico delle strutture balneari a chiosco-bar, deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale (Servizio Demanio Marittimo), certificazione di agibilità delle strutture e di conformità degli impianti rilasciata da tecnico abilitato.

Eventuali attività di noleggio di attrezzature a supporto della balneazione, da autorizzare ai sensi dell'art.11bis co.3bis della L.r.13/99 e s.m.i. e del P.U.D. comunale e sue s.m.i., devono tenere conto delle disposizioni di cui al precedente art. 5 punto 1 e 2.

Nel periodo di apertura dovranno essere verificate le condizioni di accessibilità e visibilità previste per gli impianti di balneazione dall'art.23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

ART. 7 – NORME A TUTELA DELL'AMBIENTE - RIPASCIMENTI STAGIONALI - GAVITELLI STAGIONALI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO – CORSIE DI LANCIO/AVVICINAMENTO STAGIONALI

Tenuto conto che nel golfo antistante il litorale del Comune di Cogoleto la Regione Liguria ha individuato un SIC di Poseidonia oceanica (pSIC 1332477 Fondali Arenzano-Punta Invrea) e le relative misura di salvaguardia, tutti gli interventi che interessano l'ambiente marino e costiero devono essere realizzati nel rispetto e secondo le normative ed indirizzi regionali.

1. Ripascimenti stagionali: tali interventi sono volti esclusivamente a ripristinare i profili di spiaggia precedenti a fenomeni di erosione mediante l'apporto di sabbia in quantità inferiore a 10 mc per m/l di spiaggia. La competenza per l'approvazione degli interventi è del Comune di Cogoleto – Servizio Demanio Marittimo, ai sensi della L.r.13/99 e s.m.i. e del vigente regolamento n.6/2002, previa acquisizione dei pareri favorevoli previsti dal suddetto regolamento. I criteri per la progettazione degli interventi sono contenuti nell'allegato 1 della D.G.R.n.1446/2009 e s.m.i.. L'istanza, in bollo, deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica redatta in conformità al suddetto allegato 1. Tali interventi sono realizzabili nel periodo 01 ottobre – 31

marzo, fatte salve proroghe/deroghe, per motivate esigenze tecnico/pratiche di stabilità dell'intervento qualora non si interferisca con gli esiti dei controlli sulle acque di balneazione.

2. Gavitelli per ormeggio, piattaforme di stazionamento e galleggianti vari stagionali:

- a) nelle acque confinanti agli antistanti arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari/spiagge libere attrezzate, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), il Comune di Cogoleto e i concessionari possono installare, gavitelli stagionali per ormeggio natanti da diporto, piattaforme marine di servizio, di sicurezza e soccorso, previo ottenimento della preventiva autorizzazione regionale ai sensi dell'art.109 del D.lgs.152/2006 e del prescritto titolo demaniale;
- b) I gavitelli dovranno essere installati e autorizzati con e modalità meglio richiamate dall'art.109 D.lgs.152/2006 e del Regolamento regionale n.5/2011, individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare;
- c) I concessionari degli stabilimenti balneari o di spiagge libere attrezzate nel corso della stagione balneare, negli specchi acquei antistanti la concessione possono installare entro e non oltre m 100,00 dalla linea di costa con semplice comunicazione alla Regione Liguria, secondo le indicazioni meglio definite all'art.6 del Reg. regionale n.5/2011, attrezzature balneari quali boe e/o piattaforme galleggianti, recinti galleggianti destinati alla sicurezza a mare e/o connessi all'utilizzo da parte di persone disabili. Tali attrezzature devono essere rimosse entro il termine della stagione balneare. L'occupazione continuativa nell'arco della stagione balneare del suddetto specchio acqueo con boe e piattaforme galleggianti varie a fini della balneazione dovrà essere preventivamente assentito dal Comune di Cogoleto – Servizio Demanio marittimo, con il rilascio del prescritto titolo demaniale;
- d) Tutti i gavitelli stagionali e relativi corpi morti dovranno essere installati non prima del 01 maggio e non oltre il 01 giugno e dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno. Sono fatti salvi quelli eventualmente posizionati per segnalazione di sicurezza o per perimetrazione di aree protette;
- e) La modalità di posa e dimensionamento dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui sopra è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Genova congiuntamente alle vigenti disposizioni normative.

3. Corsie di lancio/avvicinamento stagionali:

- a) nelle acque confinanti agli antistanti arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari/spiagge libere attrezzate, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), il Comune di Cogoleto e i concessionari possono installare, gavitelli stagionali per corsia di lancio/avvicinamento previa autorizzazione ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.152/2006 e del Reg. regionale 5/2011 per l'immersione in mare dei relativi corpi morti di competenza della Regione Liguria. Acquisita l'autorizzazione di cui sopra, dovrà essere presentata istanza, in bollo, al Comune di Cogoleto – Servizio Demanio marittimo, per il rilascio del prescritto titolo demaniale. Il competente servizio comunale provvederà a valutare le istanze pervenute al fine di razionalizzare l'installazione delle corsie nell'ambito territoriale, tenendo conto della tutela e salvaguardia delle aree destinate alla balneazione, degli aspetti ambientali connessi alla presenza del SIC e/o di altre finalità pubbliche.
- f) La modalità di posa e dimensionamento delle corsie, dei gavitelli, dei relativi corpi morti di cui sopra è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Genova congiuntamente alle vigenti disposizioni normative.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via

amministrativa e/o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e rispettivo regolamento di esecuzione, oltre che dalla L.n.689/81, dal D.lgs..267/00, dal D.lgs.n.152/06 e dalle norme regionali vigenti applicabili e loro s.m.i..

3. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza valgono le indicazioni contenute nel P.U.D. comunale e sue s.m.i. nonché delle relative norme regionali/nazionali.
5. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune, sul sito ufficiale del Comune di Cogoleto all'indirizzo www.comune.cogoleto.ge.it e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio e diffusa alle autorità ed Enti territorialmente competenti per darne adeguata pubblicità e conoscenza.
6. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e sostituisce la precedente ordinanza n.60/03 e s.m.i. e resta in vigore sino all'emanazione della successiva.

Cogoleto 14.06.2013

**Il Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
e del Servizio Demanio Marittimo
Geom. Furio Merlo
Firmato Geom. Furio Merlo**